

STUDIO LEGALE BETTI

Piazza Portello 1\5 sc.b - Tel. e Fax 010\246.15.15 - 16124 GENOVA

Avv. STEFANO BETTI
-Patrocinante in Cassazione-
-Master in Diritto Tributario dell'Università di Genova-
Avv. PIETRO TISCORNIA
Avv. DANIELE LASCARI

c.a. Segretario Generale Signor BRIZZI ANTONIO

Spett.le CO.NA.PO
Sindacato Autonomo Vigili Del Fuoco
Vico del Fiore 21/23
54011 AULLA (MS)
FAX 0698380115

OGGETTO: **-Inserimento VVF nell'art. 16 ed art.43 L.121\81**
 -Comparto sicurezza ex D.Lgs. 195\95
 -Perequazione economica retributiva VVF e Forze di Polizia
 -Mansioni e compiti VVF e Forze di Polizia

In relazione alla questione in oggetto, come da Voi richiestomi, sono ad esprimere un breve e sintetico

PARERE

La Legge 121\81 all'art. 43, rubricato "Trattamento economico", nei comma XVI- XVI e XVIII stabilisce testualmente :

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

L'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 16 avviene sulla base della tabella allegata alla presente legge.

Le indennità speciali vanno determinate per chi svolge particolari attività, limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni.

Quindi solo i corpi inseriti nell'art. 16 della L. 121\81 beneficiano, in modo identico tra loro, dello stesso trattamento economico riservato alla Polizia di Stato.

Come da Voi stessi evidenziatomi nella tabella trasmessami, (a cui rimando) il personale del Corpo dei Vigili del Fuoco, seppure al momento dell'assunzione benefici di una modesta maggiore differenza retributiva, nella progressione e nella anzianità della carriera si trova penalizzato rispetto al personale della Polizia di Stato.

Con L. 6-3-1992 n. 216 ai sensi dell'art. 2 il Governo fu delegato ad emanare un decreto legislativo ... che definisca in maniera omogenea, ...le procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della *legge 1° aprile 1981, n. 121*, nonché del personale delle Forze armate

Fu quindi emanato il D.lgs. 12 maggio 1995, n. 195 che istituì il cosiddetto comparto sicurezza, in cui furono inseriti anche i militari

Il D.lgs. 195\95 quindi riguarda **la procedura** con cui attuare la contrattazione dei principi stabiliti proprio dalla L. 121\81, tuttavia, sebbene ispirata a principi di omogeneizzazione

del comparto, la piena equiparazione economica\retributiva tra vari Corpi di Polizia è sancita dal combinato disposto degli articoli 16 e 43 L. 121\81.

Al proposito l'art. 16 della L. 1 aprile 1981 n.121 recita:

16. Forze di polizia.

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso.

Come si nota il comma 2 del predetto articolo recita:

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti.

Quindi la circostanza che il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato possa essere chiamato a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e SICUREZZA PUBBLICA, **significa che ciò avviene nell'ambito dei compiti istituzionali degli stessi**, così come accadrebbe quando gli stessi venissero chiamati anche per il servizio di pubblico soccorso.

Pertanto l'inserimento del Corpo dei Vigili del Fuoco nell'art. 16 c.2 legge 121/81 non determinerebbe né un'estensione delle qualifiche e delle competenze del personale dei VVF ai fini dell'attività di polizia giudiziaria, né, di per sé, che lo stesso debba di essere armato, essendo ciò lasciato alla disciplina di ciascun ordinamento.

Tale inserimento, per il personale dei VVF, avrebbe tuttavia effetto ai fini di una piena equiparazione del trattamento economico con quello goduto dagli altri Corpi di Polizia, in quanto ai sensi dell'art. 43 comma XVI L.121\81

Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai corpi previsti ai commi primo e secondo dell'articolo 16.

Ritengo che, ad eccezione (ex art. 43 comma XVIII L.121\81) delle **...indennità speciali ...** CHE **... vanno determinate per chi svolge particolari attività**, (limitatamente al tempo del loro effettivo esercizio, con divieto di generalizzazione delle indennità stesse per effetto del possesso di qualificazioni o specializzazioni), l'effetto perequativo si riverbererebbe su tutti gli istituti economici retributivi, stabiliti in via generale per le Forze di Polizia.

PQM

In breve ed in sintesi, se il personale dei VVF ritenesse economicamente più conveniente l'equiparazione del proprio trattamento economico retributivo con quello percepito dal personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di Polizia, con le relative progressioni di anzianità e di carriera, potrebbe richiedere di essere inserito nell'art. 16 della L. 121\81, senza con ciò vedersi snaturati i compiti istituzionali e le mansioni già svolte, che continuerebbero ad essere le medesime.

Genova, lì 07/10/2011

Avv. Stefano BETTI